



NOTA INTERPRETATIVA

Aggiornamento per l'annualità 2016

Ripartizione dei proventi delle multe stradali in attesa dell'emanando Decreto Interministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

a cura dell'Area Sicurezza

Premessa

Nel fare riferimento al D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra “enti proprietari” delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con autovelox, al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale ed agevolare la predisposizione degli atti circa l'entrata in vigore di tali disposizioni, la presente intende chiarire i punti di criticità nelle more dell'emanando Decreto Interministeriale di cui all'art. 25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Le disposizioni in questione sono:

Art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012
Art. 142 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Art. 208, D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Art. 25, Legge n. 120/2010

Il comma 12-bis dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 ha introdotto un nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada, non ancora entrato in vigore per la mancanza del relativo decreto attuativo.

Il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che:

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le

inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Il comma 16 dell'art. 4-ter del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 stabilisce che:

Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'articolo 25 della legge 120/2010, aveva innovato profondamente l'articolo 142 del codice della strada.

In particolare, il 3° comma dell'articolo 25 della legge n. 120/2010 stabilisce che le suddette norme (commi 12bis, 12ter e 12quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto interministeriale attuativo ad hoc.

Il comma 2 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010 definisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché **le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma**. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Il decreto interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno) dovrebbe essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 e che in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In linea con quanto già anticipato nelle precedenti note, non ritenendo abrogato il **comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010**, l'applicabilità della norma è riferita solo dall'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del Decreto Interministeriale citato.

Si conferma altresì l'interpretazione già data sull'art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e quindi la necessità dell'accantonamento dei proventi riferiti all'esercizio finanziario dell'anno 2016, come ribadito anche da talune note delle sezioni regionali della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione 18/2016/PAR) che, ricordando il suddetto quadro normativo, ritengono sussistente ed attuale il vincolo sulle entrate per la parte destinata agli enti proprietari delle strade, nelle more dell'emanazione del succitato Decreto Interministeriale. Per i successivi adempimenti, si raccomanda pertanto— anche per l'anno in corso - di prestare la massima attenzione circa l'obbligo

di destinazione dei proventi stessi secondo quanto previsto e di procedere ad una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 del CdS.

Infine, circa la trasmissione delle informazioni citate si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati per l'anno in corso, tale incombenza potrà non essere osservata.